



Oggetto del contratto:	Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7
Ditta contraente:	Idima s.r.l
Servizio contraente:	Direzione Della Municipalità 7
Cig:	93895451A8
Natura dell'affidamento:	Lavori
N. repertorio:	4779
Data di registrazione:	02/12/2022

ACCORDO QUADRO

COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO n. _____ del _____

OGGETTO: Contratto di Accordo Quadro ex art. 54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento dei
“Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7”, CUP: **B61E22000060004 - CIG: 93895451A8**, affidati con Determinazione Dirigenziale n. 08 del 08/11/2022 – DETDI/2022/434 del 11/11/2022 della Direzione Municipalità 7, alla ditta IDIMA S.R.L. con sede in Napoli (NA) alla via Camaldolilli n. 161 cap. 80131 – Partita IVA: 09609531216, rappresentata legalmente dal sig. Di Marino Ivan [REDACTED]

[REDACTED] che ha offerto in sede di gara un ribasso unico percentuale del 37,02 % sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Importo complessivo massimo consentito pari ad € 84.002,89 oltre oneri della sicurezza pari a € 5.701,15 ed € 1.003,56 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso per un totale comprensivo di IVA al 22% di € 102.483,04.

TRA

1) **Comune di Napoli** (cod. fisc. 80014890638), nella persona del dott. **Giuseppe Arzillo**, [REDACTED] abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto

Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede legale Comunale;

E

2) **IDIMA S.RL.** con sede in Napoli (NA) alla via Camaldolilli n. 161 cap. 80131 – Partita IVA: 09609531216, come da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica risulta agli atti del RUP, rappresentata dal sig. Di Marino Ivan [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 con previsione di € 80.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023 sul capitolo relativo alla *manutenzione ordinaria mercatini rionali* – cap.137001/7;
- il R.U.P. in data 09/08/2022 ha inviato attraverso PEC, per l'acquisizione dei preventivi, la nota con protocollo PG/2022/0606835 a n. 10 ditte in possesso della Categoria OG1 e OG11 sorteggiate con verbale del giorno 5 del mese di Agosto 2022 tra gli Operatori Economici presenti negli elenchi del Comune di Napoli ovvero elenco Prefettura o inseriti nel MEPA;
- a seguito di tale invito sono pervenuti n. 4 preventivi e quello con il maggior ribasso è stato presentato dalla ditta **IDIMA Srl** con sede in Napoli (NA) alla via Camaldolilli n. 161 cap. 80131 – Partita IVA:

09609531216 che ha offerto il maggior ribasso percentuale del **37,02%**;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 08 del 08/11/2022 – DETDI/2022/434 del 11/11/2022 il Direttore della Municipalità 7, ha approvato gli elaborati tecnici relativi all'accordo quadro relativo ai *“Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7”* e la proposta di aggiudicazione in favore della ditta **IDIMA Srl** con sede in Napoli (NA) alla via Camaldolilli n. 161 cap. 80131 – Partita IVA: 09609531216;
- che ai sensi dell’art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che, con riferimento ai controlli esperiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, il RUP ha ottenuto le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite AVCPASS;
- che, ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 (giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con riscontro nota prot. PG/2022/798620 del 07/11/2022) e al Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente (certificazione D.U.R.C. ON LINE n.ro Protocollo INPS_34665330 scadenza 17/01/2023);

- che ai fini dell'art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 11.05.1991 si ottempera con la dichiarazione resa in sede di presentazione preventivo (Modello A) dal Legale Rappresentante della ditta **IDIMA S.RL.** che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- Ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 3 lettera e) del D.Lgs 159/2011 trattandosi di appalto di lavori inferiore ai 150.000 Euro non è dovuta alcuna documentazione antimafia prima della stipula del presente contratto;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo.

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

*Art.1) **Valore delle premesse.*** La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

*Art.2) **Oggetto dell'appalto.*** Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 1, lettera iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore

economico contraente, la ditta IDIMA Srl, regolanti l'esecuzione di tutti i lavori relativi alla "***manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7***" che l'operatore economico sarà obbligato ad assumere successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel capitolato d'appalto.

Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni. L'Accordo Quadro è regolato dalla Determinazione Dirigenziale di indizione ed affidamento n. 08 del 08/11/2022 – DETDI/2022/434 del 11/11/2022 della Direzione della Municipalità 7 e dagli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante. Costituiscono parte del contratto, sebbene risultano materialmente allegati solo il Capitolato Speciale di Appalto e l'elenco Prezzi unitari, i seguenti atti tecnici: Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico; Computo metrico; Elenco prezzi; Analisi nuovi prezzi; Incidenza Manodopera; Incidenza Sicurezza; Capitolato speciale di appalto; Piano di sicurezza e coordinamento; DUVRI; Piano di manutenzione; Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – edizione 2022. Per tutto quant'altro non previsto vale la normativa in materia all'uopo applicabile.

Art.4) Corrispettivo e durata dell'Accordo Quadro. L'Accordo avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto come precisato all' "***art. 3-durata Accordo Quadro***" del capitolato speciale d'appalto. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata di cui al comma 1 dell'art. 3 del C.S.A. per un ulteriore periodo opzionale di 6 (sei) mesi, fermo ed

impregiudicato il valore massimo stimato e di cui all'art. 4 del C.S.A. A tale fine la stazione appaltante comunicherà all'operatore economico, prima della naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell'Accordo Quadro per l'ulteriore periodo. Il valore massimo dell'Accordo Quadro (rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti attuativi che potranno essere affidati in virtù del presente contratto nell'arco della sua della sua validità) è di € 84.002,89 oltre oneri della sicurezza pari a € 5.701,15 ed € 1.003,56 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso oltre di IVA al 22%, al netto del ribasso percentuale del 37,02 % sull'elenco prezzi offerto in preventivo.

Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei possibili singoli appalti specifici, da stipularsi a misura, e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

Art.5) Modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti attuativi.

La Stazione appaltante potrà attivare, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, singoli contratti attuativi durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro. L'affidamento all'Appaltatore dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo. Ogni contratto attuativo verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, previa assunzione di apposita determinazione dirigenziale che ne definisca la spesa e ne stabilisca la durata temporale. In sede di stipulazione dei singoli contratti

attuativi, non troverà applicazione l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Parimenti, ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b) primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. non troverà applicazione il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui ai singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi pubblici e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro, nel capitolato speciale e nel singolo contratto attuativo, ivi inclusi i rispettivi allegati.

*Art.6) **Subappalto.*** L'impresa in merito al subappalto, potrà avvalersi, nei termini di legge.

*Art. 7) **Garanzie contrattuali.*** A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria n. 40010291016441 rilasciata il 25/11/2022 dalla TUA Assicurazione SpA fino a concorrenza dell'importo di € 22.698,00. Parimenti assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'appaltatore ha costituito polizza n. 16DA0481 scadenza contratto 15/06/2023 rilasciata dalla ZURICH Assicurazione SpA.

Art.8) Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13/08/2010 n. 136, come modificato dalla legge 17/12/2010 n. 217 di conversione del D.lgs. 187/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (**CIG – Accordo Quadro: 93895451A8**) ed il codice unico di progetto (**CUP: B61E22000060004**).

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 dichiara il conto corrente dedicato da utilizzare sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale è il seguente: [REDACTED]

[REDACTED] L'appaltatore è obbligato a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.

Art. 9) Cessione dei Crediti. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto è nullo di diritto. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 del c.c. con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art.10) Protocollo di legalità. Il sig. DI MARINO Ivan nella qualità di rappresentante legale della ditta IDIMA Srl dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al “*Protocollo di Legalità in materia di appalti*”, stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso.

Art.11) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Il sig. DI MARINO Ivan nella qualità di rappresentante legale della ditta IDIMA Srl, attesta di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta

Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.12) Patto di integrità. Il sig. DI MARINO Ivan nella qualità di rappresentante legale della ditta IDIMA Srl dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “*Patto di Integrità*”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it> - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

Art.13) Spese Contrattuali. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'Appaltatore il quale ha depositato la somma di € 272,00 con bonifico del 28/11/2022 col numero distinta 78192309 - sul conto corrente IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato a Tesoreria Comune Napoli – Causale: Municipalità 7 – stipula contratto per *“Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7”, CUP:*

B61E22000060004 - CIG: 93895451A8, - ARCU1103. Tale somma è stata così ricavata: € 16,00 x n. 17 fogli (di 4 facciate ciascun foglio) = € 272,00. Per l'eventuale registrazione in caso d'uso si procederà ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986, con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta. Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad euro 272,00 assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del 20/11/2014).

Art.14) Controversie. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Napoli. È esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Il Soggetto affidatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con la Stazione appaltante.

La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale del Soggetto affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 5 giorni intimato dalla Stazione Appaltante, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della nota.

In detta ipotesi restano a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.15) Risoluzione contratto. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 10 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'affidatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.lgs n.159/2011 s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- d) non rispondenza dei lavori eseguiti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs n.81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Dlgs n.81/2008 s.m.i.;

- g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Dlgs n.81/2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P. contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Art. 16) Richiamo alle norme legislative e Regolamentari. Limitatamente a quanto non previsto nel Capitolato Speciale D'Appalto o nel contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), nel DPR 207/2010 (Regolamento) per la parte ancora in vigore, nel D.M. n.145/2000 (Capitolato Generale dei LL.PP.) e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014, modificato con delibera di G.C. n. 217/2017, in quanto applicabili.

Art. 17) Disposizioni complementari. Per espressa volontà dei contraenti tutti gli atti e documenti, richiamati nel presente contratto seppur materialmente allegati solo il capitolato speciale di appalto e l'elenco prezzi, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Inoltre, per eventuali contrasti tra le norme del presente contratto e le norme del Capitolato e dell'offerta, le parti, di comune accordo, dichiarano prevalenti queste ultime. Il Comune di Napoli, come qui rappresentato, informa l'appaltatore che ai sensi degli artt. 7 e 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.18) Forma del Contratto. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Napoli 29/11/2022

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Il Direttore della Municipalità 7 - dott. **Giuseppe Arzillo**, [REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di Direttore della
Municipalità 7.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Legale Rappresentante sig. Di Marino Ivan [REDACTED]
[REDACTED] e residente [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e munito di carta firma il cui
certificato digitale di sottoscrizione, rilasciato da InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA, identificato dal numero di serie [REDACTED]
[REDACTED]

Hanno sottoscritto il presente atto, con firma digitale mediante utilizzo di
valido certificato elettronico di sottoscrizione, previa dichiarazione di
conoscere l'esatto contenuto del documento medesimo.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.